

DETERMINA 774 DEL 19-10-2020

Oggetto: Riapertura termini di scadenza dell'AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II. Progetto "Trasparenza, Legalità e Qualità".

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante "*Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati*";

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione



degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO il DPCM del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico per la durata di un triennio;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione e di funzionamento USRC recante all'art. 13, lett. b) la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterni;

VISTO il D. Lgs. 165 del 2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 1, comma 1148 della legge n. 205/2017 che rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore del divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "*Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019".*

CONSIDERATO che anche a seguito delle ulteriori esigenze derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a fare data dal 24 agosto 2016 e che hanno interessato i Comuni della Regione Abruzzo già colpiti dal sisma 2009, la dotazione di personale originariamente assegnata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere si è rilevata essere insufficiente a far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali in tempi tali da garantire il rapido rientro delle popolazioni della Regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire da aprile 2009;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 39 *bis* - Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 del decreto legge n. 109/2018 l'Ufficio Speciale si trova nell'impossibilità di integrare e/o implementare il contingente di personale *ope legis* definito dall'art. 67-ter comma 5 del decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 134 del 2012, dedicato alle attività istruttorie;

ACCERTATI peraltro i presupposti di legittimità di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001 in ragione degli obiettivi di progetto relativi all'attuazione del piano "Legalità, Trasparenza e Qualità" approvato con Determina n. 405 del 26/06/2019 e finalizzato all'accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'U.S.R.C. ed all'implementazione della qualità dell'attività e dell'organizzazione dell'Ufficio Speciale, in particolare sotto l'aspetto legale e contabile, in ragione delle criticità emerse anche in ragione della fase di vacatio ed avvicendamento del Titolare e del complesso processo di riorganizzazione dei servizi all'esito dell'avvenuta soppressione degli UTR avvenuta ex art. 2-bis, comma 32, Decreto Legge n. 148 del 2017, convertito in Legge n. 172 del 2017;

RITENUTO opportuno procedere all'integrazione del Progetto di che trattasi ed al debito aggiornamento alla data odierna della ricognizione delle risorse umane attualmente assegnate a qualunque titolo all'U.S.R.C. con competenze strettamente giuridiche e con qualifiche e professionalità idonee all'attuazione del progetto "Controllo, Legalità, trasparenza e Qualità";

RISCONTRATI un notevole ampliamento delle funzioni svolte dall'U.S.R.C. rispetto a quanto previsto dalle norme istitutive sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, un progressivo emergere del contenzioso e un costante aumento della eventualità di contenzioso in potenza nell'ambito dei processi di ricostruzione



privata, dei processi e degli atti adottati in applicazione del D.lgs. 50 del 2016, dei processi e procedimenti di tipo gestionale dell'Ufficio, degli atti riguardanti le spese assistenziali e affini, nonché una impellente esigenza di gestire nella maniera più adeguata e legittima la complessa fase di riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ufficio Speciale al fine di attuare la massima trasparenza e legalità nei procedimenti di competenza e migliorare la qualità dei servizi resi alla popolazione colpita dal sisma del 2009;

RITENUTO, per le finalità sopra esposte, alla luce della vastità delle funzioni di sviluppo programmate nonché dell'elevato tecnicismo professionale di carattere schiettamente giuridico-legale richiesto per la loro attuazione, di dover adempiere a quanto di propria competenza dando avvio alla procedura di selezione degli esperti provvedendo all'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato al conferimento degli incarichi ad esperti di comprovata esperienza e professionalità;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 ove si prevede che: "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti";

RAVVISATA la possibilità di procedere all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo ex artt 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001 e artt. 2222 e s.s. del Codice Civile;

RITENUTO a tale proposito di dover precisare che:

- a eccedenti e straordinarie incombenze, determinatesi in ragione delle mutate funzioni ed attività dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere a far data dal 1° luglio 2018, non si può far fronte mediante ricorso a personale in dotazione rendendosi necessario ricorrere a esperti esterni la cui comprovata esperienza renda verosimile il raggiungimento degli obiettivi istruttori in



tempi ragionevolmente inferiori e contratti rispetto agli ordinari tempi istruttori nell'ambito di un progetto di accelerazione della ricostruzione;

- la dotazione di personale in assegnazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere è stata fortemente ridotta in ragione delle previsioni di cui all'art. 39-bis del Decreto Legge n. 28 settembre 2018, n. 109, convertito in Legge n. 16 novembre 2018, n. 130, il quale ha previsto il congelamento delle sostituzioni determinandosi una dotazione di circa 50 unità di personale a fronte delle 72 previste dall'art. 67-ter, comma 5, del Decreto Legge n. 83 del 2012 convertito in Legge n. 134 del 2012, nonostante l'assegnazione di nuovi e maggiori oneri istruttori;
- unitamente alle funzioni istruttorie assegnate all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere dal citato art. 2-bis, comma 32, del Decreto Legge n. 148 del 2017, convertito in Legge n. 172 del 2017, il legislatore ha altresì assegnato all'Ufficio stesso le funzioni istruttorie riferite ai circa 110 comuni fuori cratere (cfr. art. 11, comma 13, Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito in Legge n. 125 del 2015);
- l'art. 22 del decreto-legge n. 32 del 2019 in conversione ha assegnato all'Ufficio Speciale fondi per i maggiori oneri derivanti dalle esigenze correlate alla soppressione degli UTR ed all'istruttoria delle pratiche dei comuni fuori cratere;

RAVVISATA la possibilità di procedere all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.;

ATTESO inoltre che gli incarichi individuali di cui al presente provvedimento sono qualificabili come contratti di lavoro autonomo ad esperti di comprovata esperienza e professionalità;

RICHIAMATA la Determina n. 756 del 08/10/2020 con cui si procedeva all'approvazione dell'integrazione al progetto programmatico denominato "Legalità, Trasparenza e Qualità" quale strumento finalizzato ad accelerare i procedimenti amministrativi di competenza dell'U.S.R.C., sia quelli strettamente inerenti il rilascio di contributi e liquidazione degli stati avanzamento lavori, sia quelli connessi e strumentali, con cui si dava avvio alla procedura selettiva finalizzata all'approvazione di una graduatoria di esperti legali con specifiche competenze cui attingere per il conferimento d'incarichi ex art. 7 commi 6 e 6bis dlgs n. 165/2001 e con cui si approvava l'avviso pubblico denominato "AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO di INCARICHI AD ESPERTI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II" e l'Allegato 1 denominato "Domanda di partecipazione all'avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi ad esperti a norma dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATO l'art. 6 "Modalità di presentazione delle domande" dell'Avviso suindicato, recante quale temine di scadenza le ore 12:00 del 16 OTTOBRE 2020;

RISCONTRATO che a ridosso della scadenza del termine del 16 OTTOBRE 2020 risultava essere pervenuto un numero particolarmente esiguo di candidature all'indirizzo PEC indicato quale unico strumento di trasmissione delle medesime;

Considerato che il numero di domande presentate risulta, allo stato attuale, essere non in linea con il numero di profili attesi (circa n. 10) al fine di una valutazione che permetta l'utilizzo del criterio della selettività nella scelta degli esperti esterni, in considerazione della complessità delle attività oggetto degli incarichi da affidare e della gravosità e responsabilità dei procedimenti da attuare;

Considerato che l'Avviso in questione non ha carattere vincolante per l'Amministrazione che si riserva pertanto l'eventuale facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico;



RITENUTO pertanto di dover provvedere alla riapertura dei termini di scadenza dell'Avviso in questione tramite pubblicazione di nuovo Avviso, recante quale termine di riapertura la data del 20 OTTOBRE 2020 e quale termine di scadenza la data del 23 OTTOBRE 2020;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini sia sull'albo on line dell'USRC, sia in Amministrazione Trasparente dell'USRC e di inserire peraltro apposita comunicazione sull'home page del sito istituzionale dell'USRC al fine di consentirne un'adeguata conoscenza e pubblicità mediante la dicitura "Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi di Esperti Legali";

Tutto ciò premesso, visto, considerato e rilevato,

DETERMINA

Intendendo la premessa qui per integralmente riportata da far valere come motivazione del presente provvedimento

- a) di riaprire il termine di scadenza dell'AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II. (fissato alla data del 16 OTTOBRE 2020) e fissarlo alla data del 23 OTTOBRE 2020;
- b) di approvare l'allegato Avviso di riapertura termini di scadenza, dandone massima pubblicità sia mediante pubblicazione sull'albo on-line e amministrazione trasparente dell'USRC sia mediante inserimento di idonea informativa sull'home page del sito istituzionale;
- c) di disporre che ne venga data adeguata pubblicità sul profilo istituzionale dell'Ufficio mediante indicazione della dicitura "Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi di Esperti legali"

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico